



# COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO

OGGETTO: } DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
OGGETTO: } ATTO N. 19  
OGGETTO: } Legge 7.8.1990, n.241, art.12- Approvazione Regolamento  
OGGETTO: } comunale per la disciplina della concessione di sov-  
OGGETTO: } venzione contributi, sussidi ed ausili finanziari e  
OGGETTO: } l'attribuzione di vantaggi economici.

L'anno mille novcento novantuno, addì 28 ventotto del mese di gennaio alle ore 18,25 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato per le ore 17,30 in seduta straordinaria. Fatto l'appello nominale, risultano:

|                        | Presenti | Assenti |                      | Presenti | Assenti |
|------------------------|----------|---------|----------------------|----------|---------|
| Capece Mario           | si       |         | Chiappini Valeria    |          | si      |
| Rastelli Nino          | si       |         | Di Biagio Raffaele   |          | si      |
| Giovannelli Franchino  | si       |         | Olivieri Ivo         |          | si      |
| Gasparroni Giancarmine | si       |         | Giacomozzi Antonio   |          | si      |
| Marziale Antonio       | si       |         | Di Giambattista Enzo |          | si      |
| D'Ambrosio Mario       | si       |         | Straccialini Abramo  |          | si      |
| Marcelli Severino      | si       |         | Cappelletti Adriano  |          | si      |
| Di Giminiani Alfonso   | si       |         | Truscelli Francesco  |          | si      |
| Cichetti Paolo         | si       |         | Vattilana Tarcisio   |          | si      |
| Pantone Pietro         | si       |         | Alessandrini Mario   |          | si      |

Consiglieri in carica N. 20 - Presenti N. 15 Assenti N. 5

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Signor Dr. Proc. Giuseppe Massi

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa seduta di prima convocazione il Sig. Capece Mario - Sindaco assume la Presidenza ed apre la seduta che è dichiarata pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg.

Relaziona il consigliere Marcelli ricordando la necessità di dare esecuzione all'art.12 della legge 7 agosto 1990,n.241,nella parte relativa all'approvazione di un Regolamento per disciplinare le attività di concessioni di contributi,sovvenzioni,sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed enti pubblici e privati; lo schema di regolamento,composto di 29 articoli,è illustrato nelle sue parti principali e messo a disposizione del consesso per l'approvazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del consigliere incaricate;  
Viste il Regolamento da adottare ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990,n.241,per disciplinare le varie attività di concessioni di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati;  
Date atto che sulla preposta di deliberazione sono stati espressi i pareri,ai sensi dell'art.53 della legge 142/90,in ordine alle responsabilità tecniche alla responsabilità contabile nonché sette il profilo della legittimità,tutti favorevoli e che si inseriscono nel presente atto;

Con voto unanime espresse per alzata di mani;

### DELIBERA

- 1) Approvare,siccome approva,il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni,contributi,sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati,composte di n. 29 articoli,che,allegate alla presente deliberazione,ne fanno parte integrante e sostanziale.
- 2) Dare atto che con separate provvedimenti si provvederà alla nomina della Commissione di cui all'art.3 del Regolamento.



COMUNE DI

ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
per la disciplina della concessione di sovvenzioni,  
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione  
di vantaggi economici**

DELIBERA N. 19  
del 20 marzo 1931

# REGOLAMENTO COMUNALE

## per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

### S O M M A R I O

| Articolo | DESCRIZIONE  |
|----------|--|
|          | <b>CAPO I - NORME GENERALI</b>                                   |
| 1        | Oggetto del regolamento  |
| 2        | Definizioni  |
| 3        | Commissione consultiva   |
|          | <b>CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»</b>                    |
| 4        | Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»                         |
| 5        | Scopo delle «sovvenzioni»  |
| 6        | Carattere delle «sovvenzioni»                                    |
| 7        | Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»                 |
| 8        | Somministrazione delle «sovvenzioni»                             |
|          | <b>CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»</b>                    |
| 9        | Soggetti beneficiari dei «contributi»                            |
| 10       | Scopo dei «contributi»   |
| 11       | Carattere dei «contributi»                                       |
| 12       | Procedura per l'assegnazione dei «contributi»                    |
| 13       | Erogazione dei «contributi»                                      |
|          | <b>CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»</b>   |
| 14       | Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»     |
| 15       | Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti |
| 16       | Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»                       |
| 17       | Procedure per l'assegnazione degli «ausili finanziari»           |
|          | <b>CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»</b>             |
| 18       | Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»                     |
| 19       | Scopo della concessione di «vantaggi economici»                  |
| 20       | Natura del «vantaggio economico»                                 |
| 21       | Procedure per ottenere il «godimento di un bene comunale»        |
| 22       | Procedure per la fruizione di un servizio senza corrispettivo    |
|          | <b>CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b>                             |
| 23       | Riesame delle situazioni in atto                                 |
| 24       | Termine per la conclusione dei procedimenti                      |
| 25       | Individuazione delle unità organizzative                         |
| 26       | Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati     |
| 27       | Leggi ed atti regolamentari                                      |
| 28       | Pubblicità del regolamento                                       |
| 29       | Entrata in vigore  |

## CAPO I

### NORME GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi attamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento allo a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario": un intervento allo a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispello. Sono da ricoprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

#### **Art. 3 - Commissione Consultiva**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "commissione comunale consultiva" così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente
  - N.....5..... membri designati dai capigruppo consiliari di cui n.....3..... di maggioranza e n.....2..... di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.
- .....  
.....  
.....

2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.

3. Tiene luogo al parere della Commissione di cui al precedente comma 1 quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

## CAPO II

### CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

#### **Art. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"**

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica a cui all'oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostacoli ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **Art. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"**

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza all'avverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata.

#### **Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"**

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) *straordinario*: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) *continuativo*: quando sono oggetto di convenzione costituenti impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

#### **Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"**

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Entro ~~31 gennaio di ogni anno~~ dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 11 e 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:

- della commissione di cui al precedente articolo 3; comma 1 oppure comma 2;
- delle rappresentanze sindacali;
- del richiedente l'intervento.

4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.

5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1<sup>o</sup> o comma 3<sup>o</sup>.

6. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

#### Art 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni".

1. Tulle le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, accorgimenti proporzionali al grado di alluvione della inizialiva.

## CAPO III

### CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

#### **Art. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"**

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
- a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la insesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostacolivi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **Art. 10 - Scopo dei "contributi"**

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della losicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

#### **Art. 11 - Carattere dei "contributi"**

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
- a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" lesa a sanare situazioni eccezionali;
  - b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

#### **Art. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"**

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12 ore del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. La domanda dovrà indicare:
- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
  - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
  - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
  - d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
  - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. Per la prima concessione entro ~~giorni~~ ..... (dal ricevimento della richiesta), il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 11 e 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:
- della commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1 oppure comma 2;
  - delle rappresentanze sindacali;

- del richiedente l'intervento.
- 4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della Commissione di cui all'art. 3.
- 5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1<sup>a</sup> o comma 3<sup>b</sup>.
- 6. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

#### Art. 13 - Erogazione dei "contributi"

- 1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale a seguito di richiesta degli interessati.
- 2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
- 3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 5. La Giunta Comunale, a seguito di molte richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmatica, acconti proporzionali al grado di alluviazione della inizialiva.

## CAPO IV

### CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

#### **Art. 14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"**

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, perлано, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

#### **Art. 15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.**

- Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
- a) le persone residenti in questo comune;
  - b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
  - c) gli stranieri e gli apolidi.
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

#### **Art. 16 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"**

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3.
2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, né potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.
4. Con apposito atto, la Giunta comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente articolo 3, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà confermato, varato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

#### **Art. 17 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"**

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale sentita la Commissione Comunale di cui al precedente art. 3.
2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economia.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

## CAPO V

### ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

#### **Art. 18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"**

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
  - a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono all'attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostacolivi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **Art. 19 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"**

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

#### **Art. 20 - Natura del "vantaggio economico"**

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
  - A) al godimento di un bene comunale mediante:
    - a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
    - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
    - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
  - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
    - b.1 pubblico trasporto;
    - b.2 trasporto scolastico;
    - b.3 mensa;
    - b.4 attività sportive gestite dal Comune;
    - b.5 assistenza domiciliare;
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comuni.

#### **Art. 21 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"**

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
  - a) dei motivi della richiesta;
  - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
  - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla della deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

#### **Art. 22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo**

- 1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.
- 2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 23 - Riesame delle situazioni in atto**

- giorni 90
1. Entro mesi ..... 90 ..... dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.
  2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere eseso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.
  3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dellagliaia relazione.

#### **Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

| Num.<br>d'ord. | INTERVENTI  | Giorni utili per la<br>della fine      |
|----------------|---|--|
| 1              | Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II .....               | 30 .....                               |
| 2              | Concessione dei contributi di cui al Capo III .....                 | 30 .....                               |
| 3              | Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV ..... | Concessione di sussidi .....           |
|                |   | Concessione di ausili finanziari ..... |
| 4              | Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V .....           | Godimento di un bene comunale .....    |
|                |   | Fruizione di un servizio .....         |

#### **Art. 25 - Individuazione delle unità organizzative**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

| Num.<br>d'ord. | OGGETTO                               | SETTORI DI INTERVENTO | UNITÀ ORGANIZZATIVA |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1              | «Sovvenzioni» di cui al Capo II ..... | VI Sezione .....      | u. 2 - Liv. VI      |
| 2              | «Contributi» di cui al Capo III ..... | VI Sezione .....      | u. 2 - Liv. VI      |

| NUM.<br>d'ord. | OGGETTO   | SETTORI DI INTERVENTO | UNITÀ ORGANIZZATIVA |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|
| 3              | «Sussidi ed ausilli finanziari» di cui al Capo IV . . . . . | VII - Sezione         | u.2 - Liv. VII      |
| 4              | «Vantaggi economici» di cui al Capo V                       | VII - Sezione         | u.2 - Liv. VII      |

**Art. 26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati**

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

**Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

**Art. 28 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

-2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonchè tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

**Art. 29 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

## AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

### Nota all'articolo 1

*Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

**Art. 12** - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

### Nota all'articolo 2

*Costituzione della Repubblica Italiana.*

**Art. 38** - 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3. Gli inabili ed i minorali hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrali dallo Stato.

5. L'assistenza privata è libera.

## AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

### Nota all'articolo 14

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

19. (Polizia amministrativa) - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

....omissis....

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili, senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155.

....omissis....

R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

154 (art. 155 T.U. 1926) - È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'Interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

155 (art. 156 T.U. 1926) - I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare; sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Durante il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

### Nota all'articolo 15

Codice Civile.

433 (Personae obligatae) - All'obbligo di prestare gli alimenti [2751, n. 7] sono tenuti nell'ordine:

- 1) il coniuge [145, 156];
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [261, 279, 439, 801; l. Ital. 47].

### Nota all'articolo 17

D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 1989, n. 144.

23. 3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'esecuzione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decaduta.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura. Dello effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continue a tutti coloro che abbiano reso possibile le singole prestazioni.

## AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

#### **Nota all'articolo 24**

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 2 - 1.** Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una Istanza, ovvero debba essere iniziato o' ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

**2.** Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o da ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

**3.** Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

**4.** Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

**Nota all'articolo 25**


*Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

**Art. 4 - 1.** Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della struttura e di ogni altro adempirnenlo procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del .....  
con albo n. ....;
- 2) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni  
(Co.Re.Co.) nella seduta del ..... n. ....;
- 3) È entrato in vigore il giorno .....

Data.....



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

OGGETTO: L. 7.8.90, n. 241?art. 12-Approvazione Regolamento comunale  
disciplina concessione sovvenzione contributi, sussidi ed  
ausili finanziari e trattibuzione di vantaggi economici.-

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

a) Parere tecnico :

In relazione alla richiesta formulata,  
visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole

 IL SEGRETARIO GENERALE


b) Parere contabile:

In relazione alla richiesta formulata,  
visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole

 IL SEGRETARIO GENERALE

c) Parere di Legittimità:

In relazione alla richiesta formulata,  
visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole


 IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione consiliare N. 19 del 28.1.1991, munita degli estremi di approvazione da parte del Co-Re-Co- di Teramo, prot. n. 4725 del 26.3.1991, è stata ripubblicata all'Albo Pretorio comunale per giorni 15 (quindici) consecutivi, con decorrenza dal 29.3.1991 al 13.4.1991 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

Alba Adriatica, li 17 aprile 1991

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Proc. Giuseppe Massi)



Letto e sottoscritto:



IL CONSIGLIERE ANZIANO

Rastelli Nino

IL SEGRETARIO

Dr. Proc. Giuseppe Massi

## REGGIONE ABRUZZO

Comitato Centrale - Soc. di Perugia

Prot. 1425

Esaminato senza rilievi nella seduta del  
26 APRILE 1991

Il Presidente  
F.to

Il Segretario  
F.to

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8.6.1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to .....

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

14 MAR. 1991

— CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal .....

come prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge n. 142/90 (N. .... REG. PUB.);

È stata trasmessa, con lettera n. 247, in data 14 MAR. 1991 al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità:

— CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richiesta di invio al controllo (art. 47, comma 2);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

Il, ..... 14 MAR. 1991



IL SEGRETARIO COMUNALE